

Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata senza fine di lucro

Aspetti economici, contabili e fiscali

Rag. Comm. Giacomo Camerota
Componente Onorario della Commissione Associazioni/Società
Sportive dell'ODCEC Latina
giacomocamerota@alice.it

Aspetti fondamentali per il beneficio delle agevolazioni fiscali nel settore delle Società Sportive Dilettantistiche ARL

- La normativa civilistica e fiscale consente di avvalersi delle relative agevolazioni, basandosi su **due elementi primari ma non esclusivi**:
 - 1) si deve trattare dello svolgimento di **ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA**
 - 2) l'attività svolta dalla Società Sportiva Dilettantistica **NON DEVE AVERE FINE DI LUCRO**
- Sono questi i principi base che fanno rientrare la SSD tra gli Enti beneficiari della normativa fiscale agevolata

Aspetti fondamentali per il beneficio delle agevolazioni fiscali nel settore delle Società Sportive Dilettantistiche ARL

- La gestione amministrativa, contabile e fiscale di una Società Sportiva Dilettantistica ARL, è soggetta sia ai principi contabili e civilistici di una SRL a carattere commerciale, e sia alle norme specifiche del settore Non-Profit.
- Dobbiamo tenere conto della normativa civilistica per quanto concerne la redazione del bilancio, la tenuta dei registri sociali e contabili, così come previsto dal Codice Civile in materia di società di capitali.
- Ma dobbiamo tenere presente, soprattutto, le norme specifiche del settore No Profit/Sportive Dilettantistiche, che consentono di beneficiare della normativa fiscale agevolata.

Aspetti fondamentali per il beneficio delle agevolazioni fiscali nel settore delle Società Sportive Dilettantistiche ARL

La condizione più complessa da gestire e, fuori dal comune criterio della gestione di una SRL, è quella **VINCOLANTE** della **MANCANZA del FINE DI LUCRO**, ovvero la SSD può produrre utili ma non può esserci alcuna distribuzione ai soci, né in modo diretto e né in modo indiretto.

Tutti i corrispettivi incassati dalla SSD ARL devono avere lo scopo di:

- Coprire i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività sociale

L'eventuale utile deve essere investito/capitalizzato nella SSD ARL, senza alcuna possibilità di riparto tra i soci, neanche in un tempo futuro

L'attività Sportiva Dilettantistica

- L'attività Sportiva Dilettantistica non è codificata, è definita per esclusione rispetto all'ordinamento delle attività Sportive Professionistiche previste dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91
- La L. 91/1981 e le norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali hanno individuato le discipline sportive di tipo **PROFESSIONISTICO** regolamentate dal CONI
- Sono considerati sportivi professionisti: gli atleti, allenatori, direttori tecnico/sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle seguenti discipline:
 - 1) Federazione Italiana Giuoco Calcio (**FIGC**):relativamente ai campionati di serie A-B- Lega Pro

L'attività sportiva Dilettantistica

- 2) Federazione Ciclistica Italiana (**F.C.I.**)
 - 3) Federazione Italiana Golf (**F.I.G.**)
 - 4) Federazione Motociclistica Italiana (**F.M.I.**)
 - 5) Federazione Pugilistica Italiana (**F.P.I.**)
 - 6) Federazione Italiana Pallacanestro (**F.I.P.**): relativamente al campionato di serie A
- Di conseguenza le attività sportive **non rientranti** nella precedente elencazione, sono considerate **DILETTANTISTICHE** e, nell'ambito delle Federazioni di cui sopra, non tutti i settori sono considerati **PROFESSIONISTICI**

L'attività sportiva Dilettantistica

Per comprendere meglio il criterio di cui sopra:

- gli atleti, gli allenatori ecc.... che militano nel campionato di **serie B** della **F.I.P.**, sono considerati Dilettanti e le relative Società Sportive rientrano nella categoria **DILETTANTISTICHE**. Coloro che militano nel campionato di **serie A** sono invece considerati **Professionisti**.
- gli atleti che militano nei campionati anche di **serie A** della **F.I.PAV.**, non rientrando nelle discipline di cui alla L. 91/1981, sono considerati sempre **DILETTANTI**. Stesso discorso per gli atleti **F.I.T.** (Adriano Panatta ecc....), **F.I.N.** (Federica Pellegrini ecc...)

L'attività sportiva Dilettantistica

- La precisazione è fondamentale per circoscrivere l'ambito al quale **può essere applicata** la normativa agevolata di cui alla **L. 398/1991**, ovvero: alle **Società Sportive** che esercitano l'attività **SPORTIVA DILETTANTISTICA**, con il **limite** oggettivo di euro **400.000** (euro 250.000 fino al 31/12/2016) relativamente ai **proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali**.

La costituzione della Società Sportiva Dilettantistica ARL

- Le Società Sportive Dilettantistiche ARL sono individuate dall'art. **90 della Legge 289/2002** e sono destinatarie delle identiche agevolazioni previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche
- Le fasi della costituzione sono quelle previste ai sensi del Codice Civile, per la costituzione di una normale SRL: stipula dell'atto costitutivo mediante atto pubblico, verifica della legalità da parte del Notaio, iscrizione al Registro delle Imprese
- Le **Società Sportive Dilettantistiche** che intendono avvalersi delle **agevolazioni fiscali**, devono inserire nel proprio Statuto le seguenti **CLAUSOLE OBBLIGATORIE**:

La costituzione della Società Sportiva Dilettantistica ARL

- 1) la denominazione sociale deve contenere la dicitura di **“società sportiva dilettantistica”**
- 2) l'oggetto sociale deve contenere il riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, **compresa l'attività didattica**
- 3) l'attribuzione della rappresentanza legale
- 4) **l'assenza di fini di lucro** e la previsione che i proventi delle attività **non possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette**. Di conseguenza eventuali utili di bilancio dovranno essere interamente reinvestiti nella SSD ARL
- 5) l'obbligo di **devoluzione ad altri enti con finalità sportive**, in caso di scioglimento della SSD ARL

La costituzione della Società Sportiva Dilettantistica ARL

- 6) l'obbligo di redazione dei rendiconti economico finanziari: nel caso della SSD ARL si rinvia alle norme relative alla redazione del bilancio
- 7) l'obbligo di osservare le disposizioni ed i regolamenti del CONI, delle Federazioni nazionali e degli Enti di promozione sportiva

Il riconoscimento ai fini sportivi

- Per ottenere il riconoscimento dello status di “società sportiva dilettantistica, è necessario iscriversi al Registro nazionale tenuto dal CONI. Registro che ha subito una profonda modifica, in ultimo in data 10/05/2017, con la quale sono state cancellate una serie di attività non meritevoli della qualifica di Discipline Sportive
- Il CONI trasmette i dati delle Società Sportive Dilettantistiche all'Agenzia delle Entrate, in modo tale è stata realizzata una banca dati del settore No Profit-Sport, oggetto di particolare attenzione.
- L'iscrizione al Registro tenuto dal CONI avviene in modalità telematica, tramite l'affiliazione alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva.

Aspetti contabili e civilistici della Società Sportiva Dilettantistica ARL

- La Società Sportiva Dilettantistica ARL è soggetta alla normativa civilistica e fiscale delle società di capitali commerciali, con i relativi obblighi civilistici e contabili:
 - 1) tenuta della contabilità ordinaria
 - 2) tenuta dei libri sociali
 - 3) redazione del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
 - 4) deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese

Adempimenti contabili e fiscali in regime di L. 398/1991

- Annotare, entro il giorno quindici del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nel mese precedente, nell'esercizio di attività commerciale, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997
- Inoltre, annotare nel modello di cui sopra i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le eventuali operazioni intracomunitarie
- Numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto, con esonero dall'obbligo di registrazione
- Esonero dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, prestazioni pubblicitarie e per le cessioni dei diritti di ripresa televisiva e radiofonica
- Liquidare e versare l'IVA trimestralmente mediante mod. F24

Adempimenti contabili e fiscali in regime di L. 398/1991

- Ai sensi dell'art. 144 del TUIR, in caso di esercizio sia di attività istituzionale che di attività commerciale, vige l'obbligo di tenere la contabilità separata (art. 36 DPR IVA), mediante l'utilizzo dei sezionali
- I pagamenti di importo superiore ad euro **1.000,00** devono essere effettuati tramite modalità tracciate
- Il mancato rispetto dell'obbligo di tenuta del modello di cui al DM 11 febbraio 1997, la mancata numerazione progressiva delle fatture di acquisto, ovvero il mancato versamento trimestrale dell'IVA, **NON** comportano la decadenza dal regime agevolato di cui alla L. 398/1991, ma l'**applicazione delle sanzioni amministrative previste in materie di violazione degli obblighi relativi alla contabilità**

Adempimenti contabili e fiscali in regime di L. 398/1991

- **NON decade** dall'agevolazione tributaria, di cui alla L.398/1991, la SSD che è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge e che **sia in grado di fornire la documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'IVA**
- Se gli INADEMPIMENTI **non consentono** all'amministrazione finanziaria il riscontro documentale, utile ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime di cui alla L. 398/1991, la SSD decadrà dal predetto regime di favore
- **CONSIGLIO: gestire la contabilità come una SRL “commerciale a tutti gli effetti”,** anche ai fini della redazione del bilancio di esercizio, per cui: contabilizzare correttamente le fatture di acquisto, le fatture emesse e tutti gli ulteriori documenti contabili

De-commercializzazione

- Alla SSD ARL , in forza dell'esplicito richiamo di cui alla art. 90 della L. 289/2002, viene applicata la disciplina fiscale degli enti non commerciali (ASD), per cui è prevista una de-commercializzazione generica ai sensi **dell'art. 143 comma 1 del TUIR**, per cui **NON** costituiscono attività commerciali:
 - 1) le prestazioni di servizio, diverse da quelle di cui all'art. 2195 del c.c., effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, verso il pagamento di corrispettivi che non **eccedono i costi di diretta imputazione**
 - 2) le attività di raccolte pubbliche occasionali di fondi, poste in essere in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze

De-commercializzazione

- 3) lo svolgimento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali, in regime di convenzione con enti pubblici
- Alla de-commercializzazione generica di cui sopra, si aggiunge una **de-commercializzazione speciale** per le Società sportive dilettantistiche, prevista ai sensi dell'art. **148 comma 3 del TUIR**, ovvero:
 - 1) si considerano **NON** commerciali quelle attività svolte in conformità alle loro finalità istituzionali di sviluppo e promozione dello sport, a fronte delle **quote o contributi** associativi percepiti, le quali **NON** concorrono alla formazione del reddito complessivo

De-commercializzazione

- 2) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate dietro il **pagamento di corrispettivi specifici** nei confronti dei partecipanti/frequentatori della Società Sportiva Dilettantistica, **purché tesserati** alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di riferimento della SSD
- La de-commercializzazione generica e speciale **non** si applica alle seguenti attività che vengono sempre **considerate commerciali**, ai sensi dell'art. 148 comma 4 del TUIR, ovvero:

Le attività **COMMERCIALI** per le S.S.D.

- 1) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
- 2) erogazione di acqua, gas, energia elettrica
- 3) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- 4) **gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione di pasti**
- 5) trasporto e deposito di merci e persone
- 6) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- 7) prestazioni alberghiere e alloggio
- 8) servizi portuali ed aeroportuali
- 9) pubblicità commerciale
- 10) telecomunicazioni e radiodiffusioni

Il regime fiscale delle Società Sportive Dilettantistiche ARL

- La SSD ARL è un soggetto IRES e rientra nella categoria degli enti COMMERCIALI, di cui all'art. 73 comma 1 lettera a), del DPR 917/1986 in quanto società di capitali, **anche se non persegue fini di lucro**
- Il reddito è determinato secondo le disposizioni del titolo II, capo II del T.U.I.R., relativo alle **società commerciali residenti**
- Per le **SSD ARL**, che abbiano inserito nei propri Statuti le clausole di cui all'art. **90 della L. 289/2002**, si applica la normativa di favore (**DE-COMMERCIALIZZAZIONE**) di cui all'art. 148 comma 8 del T.U.I.R.

Il regime fiscale delle Società Sportive Dilettantistiche ARL

- Le SSD ARL, oltre al regime ordinario, possono fruire del regime forfettario di cui alla **Legge 16 dicembre 1991 n. 398**, dandone preventiva comunicazione all'ufficio SIAE territorialmente competente.
- Il regime forfettario, di cui alla L. 398/1991, è il regime di determinazione del reddito più utilizzato dalle SSD ARL per i numerosi vantaggi fiscali che esso prevede
- Il D.L. n. 185/2008 (convertito in L. 28/01/2009 n. 2) ha previsto l'applicabilità del regime forfettario, di cui alla Legge n. 398/1991, alla preventiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi (**mod. EAS**)

Il regime fiscale delle Società Sportive Dilettantistiche ARL

- Dopo aver effettuato la trasmissione telematica del mod. EAS, “**i corrispettivi, le quote e i contributi**” percepiti dalle S.S.D. ai sensi dell'art. **148** del DPR 917/1986 (**TUIR**) e dell'art. **4 del DPR** n. 633/1972 (**IVA**), potranno essere considerati NON IMPONIBILI.

Il modello EAS

- Il modello EAS deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di costituzione della S.S.D., il mancato assolvimento di tale adempimento **OBBLIGATORIO** comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali
- Le S.S.D. riconosciute dal CONI, **diverse da quelle esonerate in quanto non svolgono attività commerciale**, possono presentare il mod. EAS con modalità semplificate: ovvero compilando solo il 1° riquadro ed il 2° riquadro (righe 4-5-6-20-25-26)

Il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991

- Per beneficiare del presente regime agevolato, devono sussistere i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi
- **Requisiti soggettivi:**
 - 1) forma giuridica di **società sportiva dilettantistica**
 - 2) **assenza del fine di lucro**
 - 3) svolgimento di **attività sportiva dilettantistica, riconosciuta dal CONI**
 - 4) affiliazione a Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva
- **Requisito oggettivo:** conseguimento (**criterio di cassa**) di **proventi di natura commerciale inferiori ad euro 400.000**, nel periodo d'imposta precedente (o in quello di costituzione)

Il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991

- L'opzione per il regime agevolato è vincolante per un periodo di 5 anni e deve essere comunicata all'ufficio della SIAE competente per territorio
- Se nel periodo d'imposta si supera il limite di euro 400.000, il regime agevolato cessa automaticamente e, **dal mese successivo**, si passerà al regime ordinario.
- Il reddito imponibile, ai **fini IRES** delle SSD, viene determinato applicando il **coefficiente di redditività del 3%** ai **proventi di natura commerciale** conseguiti ed aggiungendo l'importo delle plusvalenze patrimoniali. Il reddito imponibile così determinato è soggetto alla tassazione IRES con l'aliquota attuale del 24%.

Il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991

- Ai fini della compilazione della **dichiarazione dei redditi** della SSD ARL, deve essere presentato il mod. **Unico Società di Capitali, Sezione “Determinazione forfetaria del reddito per le Società Sportive Dilettantistiche di Capitali senza fine di lucro”**
- Esempio tassazione **IRES**: proventi commerciali (**sponsorizzazioni**) conseguiti euro **350.000,00 ***
coefficiente **3%** = 10.500,00 base imponibile IRES * 24%
aliquota IRES = euro **2.520,00 imposta IRES**

Il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991

La base imponibile **IRAP** è determinata come segue:

- 1) si determina il **reddito ai fini IRES** con l'applicazione del coefficiente di redditività del 3%
- 2) al reddito di cui sopra **si aggiungono i seguenti costi non considerati deducibili:**
 - costo del personale dipendente
 - compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi
 - compensi per lavoro autonomo occasionale
 - interessi passivi

Le caratteristiche del regime IVA forfetario di cui alla L. 398/1991

- Le SSD che hanno optato per l'applicazione della L. 398/1991 applicano, a tutti i **proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse** agli scopi istituzionali, le disposizioni previste **dall'art. 74, comma 6 del DPR n. 633/1972, ovvero:**
 - 1) Ai fini della determinazione dell'IVA, la detrazione spettante è **forfetizzata** con l'applicazione della percentuale di detrazione pari al **50%** dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, anche in relazione alle prestazioni pubblicitarie
 - 2) Per le prestazioni di **sponsorizzazione**, la percentuale forfetaria di detrazione è pari **al 50%** (era il 10% fino al 31/12/2014) dell'imposta relativa all'operazione in questione; per quanto riguarda la concessione di diritti di riprese televisive, la detrazione spettante è pari ad **1/3** dell'imposta relativa alle operazioni in oggetto.

Le caratteristiche del regime IVA forfetario di cui alla L. 398/1991

Esempio liquidazione **IVA**: proventi commerciali
(**sponsorizzazioni**) conseguiti euro **350.000,00** * aliquota
IVA 22% = IVA a debito euro 77.000,00 * detrazione forfait
50% = euro 38.500,00 IVA da versare all'Erario

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Questioni varie

- **Detrazione d'imposta per familiari a carico:**

tenere presente che **sono considerati fiscalmente a carico** i familiari che posseggono solo redditi di cui all'art. **67 lettera m) del TUIR (compensi sportivi)**, anche se superiori ad euro 2.840,00 – ovvero **fino ad euro 28.158,28** in quanto esenti fino ad euro 7.500,00 e soggetti a ritenuta a titolo d'imposta sui successivi euro 20.658,28.

- I redditi di cui sopra **vanno invece indicati** sia ai fini **ISEE** che ai fini del calcolo per gli **assegni familiari**.
- **Detrazione spese sportive ragazzi:** detrazione fiscale nella misura del 19% per le spese sportive dei ragazzi dai 5 ai 18 anni – spesa max. detraibile euro 210,00

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Questioni varie

- **Detraibilità fiscale Erogazioni liberali:** detrazione del 19% fino ad un importo massimo di erogazione di euro 1.500,00.
- **Deducibilità fiscale delle spese per sponsorizzazione fino ad euro 200.000,00** (principio di inerenza per **presunzione assoluta**, ai sensi comma 8 L. 289/2002). Principio ribadito in sentenze sia delle CTP/CTR che dalla Cassazione (n. 21333 del 14/09/2017 e n. 21578 del 18/09/2017)
- **Compensi agli istruttori e/o allenatori di asd e/o ssd, dipendenti della pubblica amministrazione:** ai sensi del comma 23 dell'articolo 90 legge 289/2002 si stabilisce che "i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, fuori dell'orario di lavoro, purché a **titolo gratuito** e fatti salvi gli obblighi di servizio,

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Questioni varie

previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le **indennità e i rimborsi** di cui all'**art.67), comma 1, lettera m)**, del DPR 917/1986 (T.U.I.R.)".

La precisazione in merito alle sole **indennità e rimborsi** determina che possano essere corrisposte somme per **reintegrare** il percettore da eventuali costi sostenuti in merito al proprio incarico «sportivo». Si tratta delle **indennità chilometriche** (determinate in base alle tariffe ACI) e le **spese documentate** a piè di lista. Non possiamo corrispondere **compensi**, se non vogliamo incorrere nelle sanzioni previste, ovvero nel versamento da parte del soggetto erogante di una somma pari ai compensi dovuti per le prestazioni svolte dal dipendente pubblico.

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Questioni varie

- **Le verifiche fiscali ed i controlli**

Si tenga ben presente che negli ultimi anni, il settore del Non-profit è sotto l'occhio attento dell'Agenzia delle Entrate, della GDF, della SIAE ecc....

Lo scopo è quello di verificare e/o attrarre nell'ambito commerciale, l'attività svolta dalla SSD, e rilevare l'indebito utilizzo delle agevolazioni fiscali: L. 398/1991 – de commercializzazione – detrazione forfait dell'IVA.

Il tutto sulla base del presupposto che la SSD sia uno schermo per una attività effettivamente imprenditoriale/commerciale, naturalmente da provare in base a riscontri oggettivi. Tali verifiche sono spesso mirate nei confronti di soggetti che svolgono, in particolare le seguenti attività:

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Questioni varie

- **palestre, piscine, scuole di yoga, centri fitness ecc....**

Mentre, nei confronti di quelle SSD che svolgono attività sportive dilettantistiche ed agonistiche, che hanno il relativo settore giovanile ed effettuino corsi di avviamento allo sport (le classiche «scuole calcio, basket, tennis, nuoto ecc....»), nel rispetto della L. 289/2002 e di tutti i relativi adempimenti, l'eventuale verifica fiscale non potrà che confermare la correttezza ed il riconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali spettanti dalle norme del settore.

In entrambi, i casi porre particolare attenzione ai **contratti di sponsorizzazione**, ed alla effettiva esecuzione delle relative prestazioni pubblicitarie ed alla corrispondenza dei relativi corrispettivi pattuiti.

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Questioni varie

- **Obbligo dotazione e impiego dei defibrillatori semiautomatici:** in vigore dal 01/07/2017 ai sensi Decreto Ministero della Salute del 26/06/2017 (G.U. n. 149 del 28/06/2017)
- **Disposizioni del CONI in merito alle discipline sportive:** ultima delibera del CONI n. 1569 del 10/05/2017 con la quale vengono riconosciute ammissibili n. 385 discipline sportive per l'iscrizione al Registro Nazionale delle ASD e SSD. Alcune discipline escluse: yoga, pilates, burraco (gioco di carte) ecc.... per le quali decadono le agevolazioni fiscali specifiche del settore Sportivo Dilettantistico.

Responsabilità per le violazioni tributarie delle Società Sportive Dilettantistiche ARL

Un aspetto importante riguarda la diversità della responsabilità a seconda che la violazione tributaria sia riferita ad una ASD o ad una SSD ARL.

- **ASD**: risponde della violazione tributaria colui che agisce, anche di fatto, in nome e per conto della ASD, nell'esercizio delle funzioni che gli sono state affidate, in solido con l'Associazione stessa.
- **SSD ARL**: le violazioni tributarie sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Vigé il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta, in quanto i soci rispondono solo in relazione alla quota del capitale sociale sottoscritta

In ambedue i casi, è opportuno effettuare verifiche delle eventuali situazioni debitorie tributarie e/o verso terzi, prima di accettare la carica di amministratore di ASD e SSD ARL.

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

I rapporti di lavoro

Un tema oggetto di interpretazioni e contestazioni è quello dell'esatto inquadramento del rapporto di lavoro nell'ambito sportivo dilettantistico:

- una certezza è che «i compensi, premi ecc... di cui all'art. 67 comma 1 lettera m) in quanto **redditi diversi, non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale**, compreso i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali
- rientrano nella categoria di quanto previsto dall'art. 67, anche gli **istruttori sportivi**, salvo che non esercitino tale attività come **professione abituale**, in tal caso ci ritroviamo nella condizione di lavoro subordinato (dipendenti) o esercizio di arti e professioni (titolare di P. IVA)

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL I rapporti di lavoro

Se non rientriamo in quanto previsto dall'art. 67 comma 1 lettera m), rientriamo nell'ambito dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale ex ENPALS (ora INPS) o alla gestione separata INPS. Per cui l'istruttore titolare di P. IVA rientra nelle seguenti gestioni a seconda del **committente**, ovvero:

- 1) Se ASD o SSD ARL iscritta regolarmente al registro del CONI: assoggettamento contributivo ENPALS
- 2) Se ente sportivo NON iscritto al CONI: gestione separata INPS con assoggettamento alle aliquote in vigore, ovvero aliquota complessiva 25,72% a carico del professionista, con facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4%.

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

I rapporti di lavoro

- Lavoratori subordinati: per tale categoria di lavoratori (dipendenti) esiste un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti nell'ambito degli impianti sportivi. L'Ente previdenziale di riferimento è l'ex ENPALS (INPS), l'ente assicurativo contro gli infortuni sul lavoro è l'INAIL.
- Per quanto riguarda la gestione ENPALS i contributi dovuti sono nella misura totale del 33% di cui il 9,19% a carico del percipiente ed il 23,81% a carico dell'azienda (ASD/SSD). Sia se si tratta di istruttore libero professionista e sia se si tratta di lavoratore dipendente.

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Ultimissime novità

- **Codice del Terzo Settore**

E' entrato in vigore il 03/07/2017 il Dlgs. n. 117, che PUO' influenzare il mondo delle Attività Sportive Dilettantistiche, evidenziamo alcuni punti di novità che possono interessare:

«Art. 5 Attività di interesse generale: t) organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**»

«Art. 71 Locali utilizzati. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, **sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.**»

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Ultimissime novità

«Art. 79: Disposizioni in materia di imposte sui redditi. 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si **applicano le disposizioni di cui al presente** titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.» **Per cui non è applicabile la normativa ai sensi della Legge 398/1991.**

«Art. 80 **Regime forfetario** degli enti del Terzo settore non commerciali.ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività o svolte con modalità commerciali i seguenti coefficienti:
attività di prestazioni di servizi: 1) ricavi **fino a 130.000** euro, coefficiente **7 per cento**; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente **10 per cento**;

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Ultimissime novità

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente **17 per cento**; **altre attività**: 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente **5 per cento**; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento; 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

Vediamo come il coefficiente minimo di redditività è del 5%, per cui superiore al 3% previsto dalla L. 398/1991.

Dal punto di vista strettamente fiscale non abbiamo una convenienza a passare nel Registro del Terzo Settore, la valutazione deve essere complessiva mettendo sul piatto della bilancia: agevolazioni L. 398/1991/agevolazioni Terzo Settore, ulteriori agevolazioni/adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Ultimissime novità

Un'informazione ricevuta in occasione del IX Convegno Nazionale Fisco Sport tenutosi a Napoli il 13/10/2017, dal **Dott. Mancino Andrea – Coordinatore Commissione Fiscale del CONI:**

- « sarebbe in **previsione** un'ulteriore **modifica al Registro Nazionale del CONI**, con ulteriori eliminazioni di attività non considerate Sportive. Inoltre, per le **ASD/SSD** che rimarranno iscritte al Registro, **potranno** essere previsti ulteriori adempimenti:
- Comunicazione dei codici fiscali del legale rappresentante, degli amministratori, del consiglio direttivo, degli associati e dei tesserati/frequentatori

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Ultimissime novità

- Inserimento dei dati relativi al Rendiconto Finanziario/Bilancio e del relativo verbale di approvazione, con inserimento della documentazione in PDF
- Verifica che i tesserati delle ASD/SSD partecipino effettivamente alle attività sportive, effettuando il riscontro con i referti gara e/o altra documentazione ufficiale di gare o eventi organizzati dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva, **anche a carattere NON agonistico**. Lo scopo sarebbe quello di ridurre le ASD/SSD beneficiarie delle agevolazioni fiscali specifiche del settore Sportivo Dilettantistico.

QUANTO SOPRA E' ANCORA UN'IPOTESI IN CORSO DI VALUTAZIONI.....

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL

Conclusioni

Se non vi siete annoiati, spero di aver contribuito ad approfondire le problematiche del mondo sportivo, in particolare sotto il profilo amministrativo/fiscale.

Qualcuno si occupa di «**mens sana in corpore sano**», noi ci occupiamo di aspetti meno piacevoli, ma altrettanto importanti, ed è per questo che cerchiamo di svolgere al meglio la nostra Professione.

Grazie e buon lavoro.

